**Comunicato stampa 21-02-2025**

**EX AZIONISTI CARIFE: IL TEMPO STRINGE PER IL DIRITTO AL RISARCIMENTO**

**Lettera A/R o PEC entro il 22 novembre 2025 per interrompere la prescrizione**

*Banca Popolare dell’Emilia-Romagna può risarcire i risparmiatori Carife*

*Banca d’Italia tutela BPER con un fondo di 150 milioni di euro a garanzia dei ~~per~~ “contenziosi con* *ex azionisti e obbligazionisti subordinati”*

Ferrara, 21/02/2025. La Cassa di Risparmio di Ferrara è una delle quattro banche che il 22 novembre 2015 sono state risolte con la conseguenza che le azioni di migliaia di risparmiatori sono state azzerate. Oggi, alla Cassa di Risparmio di Ferrara, dopo la costituzione da Banca d’Italia della “banca ponte” Nuova Carife, è subentrata la Banca Popolare Emilia-Romagna.

Venerdì 21 febbraio 2025 nella Sala Arazzi del Comune di Ferrara, l’Avv. Prof. Massimo Cerniglia e l’Avv. Alessandro Caponi, invitati dalle associazioni di cittadinanza attiva e rappresentanza Movimento Risparmiatori Traditi, Associazione Italiana Coltivatori, Comitato Diritti Violati e Ferrara Civica, che si battono per i cittadini socialmente svantaggiati, in collaborazione con l’associazione no-profit Robin dell’Alto Adige, da anni in prima linea nelle battaglie per gli azionisti delle banche che hanno perso i propri risparmi, rispondendo alle domande dei cittadini-risparmiatori e della stampa hanno illustrato la situazione e l’evoluzione della giurisprudenza a quasi dieci anni dai fatti e le possibilità per gli ex azionisti e obbligazionisti subordinati Carife di esercitare il diritto all’interruzione della prescrizione, che scade il 22 Novembre 2025.

**NUOVA GIURISPRUDENZA** Il 30 novembre 2023 la situazione si evolve in favore dei risparmiatori.

La Cassazione con sentenza n. 33416 ha annullato un decreto della Corte di Appello di Ancona e ha ritenuto che Intesa San Paolo, subentrata a Banca delle Marche, una delle quattro banche risolte del 2015 insieme a Carife - e che quindi è nella stessa situazione di BPER -, deve rispondere dei danni procurati ai risparmiatori per l’acquisto di azioni in violazione della normativa dei mercati finanziari.

A seguito di ciò la Corte d’Appello dell’Aquila, infatti, con ben due sentenze in ~~di~~ data successiva, a maggio e 2024 ha confermato l’orientamento della Cassazione e ha ritenuto la responsabilità della banca subentrata in una delle banche risolte.

**NUOVE PROSPETTIVE** A fronte di questa evoluzione del quadro legale è evidente che gli azionisti della CARIFE potranno ancora richiedere in sede giudiziale la differenza tra quanto percepito dal Fondo Indennizzo Risparmiatori (Fir) e quanto corrisposto a suo tempo per l’acquisto dei titoli azionari, oltre rivalutazione e interessi.

**PLAFOND DISPONIBILE** Le richieste risarcitorie non ricadrebbero direttamente sulla BPER perché nel contratto di cessione dell’ente ponte Nuova CARIFE, la Banca d’Italia ha previsto un fondo di garanzia *fino a 150 milioni di euro senza franchigia* in favore di BPER al fine di tenerla indenne, tra l’altro, dalle *“perdite derivanti da possibili contenziosi con gli ex azionisti e con gli obbligazionisti subordinati”.*

**DIRITTO IN SCADENZA** Bisogna però avvertire che le rivendicazioni nei confronti della BPER per i danni subiti con l’acquisto delle Azioni Carife **dovranno essere avanzate non oltre il 22 novembre 2025**, vale a direentrodieci anni dall’azzeramento dei titoli azionari. **Dopo tale data, ogni diritto è prescritto.**

**INTERRUZIONE PRESCRIZIONE PER ALTRI DIECI ANNI**

**La prescrizione del diritto al risarcimento dei danni può, quindi, essere interrotta con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con una PEC, che deve essere inviata alla BPER entro il 22 novembre 2025. Dalla consegna alla BPER della suddetta lettera decorreranno altri dieci anni per proporre validamente azioni giudiziarie, comunque, non obbligatorie.**

**LA LETTERA** Le associazioni invitano pertanto i risparmiatori a inviare tempestivamente la lettera interruttiva della prescrizione, il cui modello si può scaricare dai seguenti siti: https://www.robinreport.it/it/robin-report/lettera-interruzione-prescrizione-carife

Inviata la lettera alla BPER con raccomandata A/R o con PEC si dovrà inviare copia per conoscenza alle seguenti e-mail delle associazioni: [info@aicferrara.it](mailto:info@aicferrara.it), [risparmiatoricarife@gmail.com](mailto:risparmiatoricarife@gmail.com)-

**INTERVENTI**

**Avv. Prof. Massimo Cerniglia**, che ha operato nel territorio di Ferrara dal 2005 al 2015 difendendo con successo migliaia di risparmiatori in sede giudiziale per la questione dei “Bond Argentina”, dichiara che *“Inizialmente, sia il Tribunale di Ferrara sia il Tribunale di Milano avevano dichiarato la legittimazione passiva della BPER per alcune cause promosse da azionisti che avevano acquistato, in violazione della legge sui mercati finanziari, pacchetti consistenti di azioni della CARIFE. Successivamente, però, la maggior parte dei tribunali italiani e le corti d’appello hanno dichiarato il difetto di legittimazione passiva della BPER con la conseguenza che la stessa non doveva rispondere dei danni subiti dai risparmiatori a seguito dell’azzeramento delle Azioni Carife.*

*La menzionata sentenza* *n. 33416/2023 della Cassazione ha un valore rilevante perché ha riconosciuto la legittimazione passiva della BPER, quale acquirente della Nuova Carife, chiamandola a risarcire i danni subiti dai risparmiatori.*

*Ritengo che i giudici di merito dovrebbero conformare le proprie decisioni al nuovo orientamento della Cassazione e, quindi, ritenere, anche per quanto riguarda Carife, che BPER debba rispondere in via risarcitoria per i risparmiatori.*

**Avv. Alessandro Caponi** dichiara che “*Altro profilo rilevante nella vicenda Carife, da ultimo chiarito, riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.*

*Infatti con la recente sentenza n. 32226/2024 la Cassazione ha definitivamente chiarito che la prescrizione decennale del diritto al risarcimento dei danni nell’ambito degli investimenti finanziari decorre solo dal momento in cui diventa concreta e percepibile con l’ordinaria diligenza la lesione patrimoniale subita, che nel caso della Azioni Carife va collocamento al momento del loro azzeramento, avvenuto il 22 novembre 2015.*

*Infine, segnalo che lo Studio legale Cerniglia ha promosso davanti alla Cassazione un regolamento di competenza che deciderà sul valore giuridico da attribuire ai lodi emessi dall’Arbitro Consob ACF.*

*È risaputo come la BPER non abbia mai adempiuto ai numerosi lodi ACF che l’hanno condannata a risarcire i danni per le Azioni Carife. Anche tale situazione cambierà se la Cassazione riconoscerà valore giuridico vincolante ai lodi ACF.*

**Milena Zaggia-Giovanna Mazzoni:** *Come si vede, le possibilità di tutela sono ben presenti e valide, per cui chi lotta può anche perdere ma chi non lotta ha già perso.*